

**Comitato Esecutivo del 21 gennaio 2025**

**Punto 4 all' ODG**

**Requisiti per la qualifica di associato corrispondente dell'Associazione**

**ALLEGATO 4.1**

**Requisiti per la qualifica di Associato corrispondente di Assifact**

## Requisiti per la qualifica di Associato corrispondente di Assifact

L'evoluzione del quadro normativo e regolamentare e del mercato, in termini di sistema dell'offerta, attività e modalità operative, prodotti e servizi, rende necessaria una riflessione sui criteri oggettivi di attribuzione della qualifica di Associato Assifact, con particolare riguardo al caso dell'Associato corrispondente.

L'art. 3 dello Statuto associativo definisce le modalità e i requisiti per l'acquisto della qualità di Associato Assifact. Anche il Codice Antitrust tratta, al paragrafo 16, le "regole relative all'ammissione" all'Associazione evidenziando l'importanza di adottare criteri oggettivi e proporzionati che possano garantire che *"le procedure di accesso all'Associazione non sono discriminatorie e non attribuiscono alcun vantaggio competitivo alle Associate"*.

Con riferimento all'acquisto della qualità di **Associato Ordinario**, lo statuto definisce criteri puntuali e oggettivi, fra cui esercitare direttamente, in misura significativa e in via continuativa l'attività di factoring, oltre a determinati requisiti di forma. Ciò circoscrive la categoria a banche, intermediari finanziari vigilati e intermediari captive.

La qualifica di **Associato Corrispondente** è riservata ai soggetti che esercitano direttamente o indirettamente l'attività di factoring e che siano privi di uno o più dei requisiti previsti per la categoria degli Associati Ordinari. Tale categoria fa quindi riferimento, innanzitutto, alle società di factoring - banche o intermediari che esercitano direttamente l'attività di factoring - di minori dimensioni e/o appena costituite. La categoria accoglie inoltre le società che esercitano indirettamente l'attività di factoring, inteso come lo svolgimento in outsourcing di processi core dell'attività di factoring.

L'articolo 3 si chiude con le caratteristiche qualitative di ammissibilità all'Associazione per gli **Associati Sostenitori**, rappresentati da soggetti che non esercitano direttamente o indirettamente le attività di factoring ma perseguono in maniera prevalente finalità compatibili con quelle dell'Associazione. A tale categoria sono pertanto riconducibili gli studi legali e di consulenza, i provider informatici e, in generale, gli outsourcer e fornitori di servizi degli Associati Ordinari e Corrispondenti.

Il Comitato Esecutivo, nella delibera del 19 gennaio 2021 (v. allegati), è già intervenuto per delimitare meglio il perimetro delle tre categorie, soprattutto nelle prospettive di istanze di adesione all'Associazione da parte di figure nuove (es. mediatori creditizi, fintech e piattaforme), richiamando il concetto di *"esercizio indiretto dell'attività di factoring"*.

Al fine di fornire ulteriori elementi per la valutazione della sussistenza di tale requisito e, quindi, dei presupposti per l'ottenimento della qualifica di Associato Corrispondente da parte dei soggetti che esercitano indirettamente l'attività di factoring, si precisa che rientrano in tale definizione le attività che:

- sono svolte nell'ambito di un contratto di "esternalizzazione" ovvero di un accordo fra una banca o una società di factoring e un fornitore di servizi in base al quale quest'ultimo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a dal factor;
- sono direttamente collegate alla prestazione dell'attività di factoring e riguardano "processi core" della stessa. A titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, rientrano in questo ambito: Valutazione cedente, Valutazione debitori, AML, Perfezionamento del rapporto, Acquisizione, cessione e carico dei crediti, Gestione rapporto cedente, Gestione rapporto debitori, Gestione incassi, Monitoraggio del rischio di credito, Gestione dei crediti problematici.



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

- configurano attività a valore aggiunto, qualificata e consulenziale, e non un mero supporto esecutivo;
- sono svolte in maniera ricorrente o continuativa;
- sono svolte per almeno un Associato Ordinario o Corrispondente di Assifact che esercita direttamente l'attività di factoring.

La sussistenza dei requisiti per l'assunzione della qualifica di Associato corrispondente deve essere valutata nel caso di nuove domande di ammissione all'Associazione e nel caso di Associati sostenitori già ammessi.

## **Verbale di riunione del Comitato Esecutivo del 19 gennaio 2021**

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 11.00, in collegamento video per le restrizioni imposte dai provvedimenti governativi sull'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello statuto, si è riunito il Comitato Esecutivo di ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Acquisto della qualità di Associati (art. 3 statuto sociale): criteri di ammissione
4. ...OMISSIS
5. ...OMISSIS
6. ...OMISSIS
7. ...OMISSIS
8. ...OMISSIS
9. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Fausto Galmarini, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Associazione Alessandro Carretta e, constatata la presenza dei .....OMISSIS..... dichiara validamente costituita la riunione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **...OMISSIS...**

#### **3. Acquisto della qualità di associati (art. 3 statuto sociale): criteri di ammissione**

L'art. 3 dello Statuto associativo definisce in maniera puntuale i requisiti oggettivi per l'acquisto della qualità di Associato Ordinario. L'assenza di uno o più dei requisiti previsti per gli Associati Ordinari definisce la qualifica di Associato Corrispondente. Il medesimo articolo si chiude con le caratteristiche qualitative di ammissibilità all'Associazione per gli Associati Sostenitori.

Anche il Codice Antitrust adottato dall'Associazione disciplina espressamente le "regole relative all'ammissione", evidenziando l'importanza di adottare criteri oggettivi che possano garantire che "le procedure di accesso all'Associazione non sono discriminatorie e non attribuiscono alcun vantaggio competitivo agli Associati".

Alla luce di alcune recenti prospettive di adesione all'Associazione da parte di figure nuove, appare necessario fare un approfondimento sul tema per definire i criteri oggettivi di ammissibilità e la qualifica da attribuire.

In particolare, si ritiene opportuno valutare i seguenti soggetti: mediatori creditizi, Fintech (non vigilate) e piattaforme digitali di gestione dei crediti (allegato 3.1).

Il mediatore creditizio svolge la funzione di mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, le banche e gli intermediari finanziari, fra cui le società di factoring, con la potenziale clientela “senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza” (art 128 sexies TUB).

Proprio in relazione al connotato di indipendenza dall’intermediario finanziario, si ritiene che tale attività non possa essere ricondotta all’esercizio “indiretto” dell’attività di factoring. Si ritiene inoltre che il citato richiamo all’indipendenza, che è requisito giuridico per i mediatori e requisito reputazionale per le banche e gli intermediari, porti ad escludere la possibilità di annoverare i mediatori nel perimetro degli Associati.

In relazione a quanto sopra, il Comitato Esecutivo delibera che non ricorrono i presupposti oggettivi per poter accogliere la domanda di adesione di mediatori creditizi, neppure con la qualifica di Associati Sostenitori.

Per le Fintech e le piattaforme digitali di gestione dei crediti (non vigilate), che si trovano a svolgere in outsourcing processi core del factoring, possono valere le considerazioni riferibili appunto, più in generale, ai “Soggetti che esercitano in outsourcing processi core del factoring”, attualmente classificati fra gli Associati Corrispondenti.

In relazione a quanto sopra, il Comitato Esecutivo delibera che ricorrano i presupposti oggettivi per poter accogliere la domanda di adesione di Fintech e piattaforme digitali di gestione dei crediti (non vigilate), con la qualifica di Associati corrispondenti.

**...OMISSIS...**

Alle ore 12.30, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO  
(Alessandro Carretta)

IL PRESIDENTE  
(Fausto Galmarini)